



Comune di Bernalda
Provincia di Matera
UFFICIO SUAP

PROVVEDIMENTO ORDINARIO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO N. 157 DEL 29.07.2025

Imposta di bollo
€ 16.00 n. identificativo: 01240002346704
istanza
€ 16.00 n. identificativo: 01240002346703
provvedimento

IL RESPONSABILE

Vista l'istanza finalizzata al rilascio di autorizzazione unica ambientale, acquisita allo SUAP telematico in data 26.09.2024 di seguito specificata:

Dati Pratica

ID PRATICA:
01178320774-25092024-1552
PROTOCOLLO:
REP_PROV_MT/MT-SUPRO 108089/26-09-2024
DOCUMENTO DI RIEPILOGO:
[01178320774-25092024-1552.SUAP.PDF.P7M](#)

Dati Impresa

RAGIONE SOCIALE:
GRIECO COSIMO DAMIANO SRL
NATURA GIURIDICA:
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CODICE FISCALE:
01178320774
PARTITA IVA:
01178320774
IDENTIFICATIVO REA:
MI/2125444
RECAPITI:
VIA VINCENZO MONTI, 8
20123 MILANO (MI)

Legale Rappresentante

NOME:
COSIMO DAMIANO
COGNOME:
GRIECO
CODICE FISCALE:
GRCCMD53S20A801G
CARICA:
AMMINISTRATORE UNICO

Visto il DPR n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del DL n. 5/2012, convertito con modificazioni, dalla L. n. 35/2012";

Visto, in particolare, l'art. 2, c. 1, lett. a) e b) del sopracitato Decreto che individua la Provincia quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'A.U.A.;

Vista la DGR n. 689/2016 aggiornata e integrata con DGR n. 492/2019;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Matera Registro Generale n. 468 del 14-03-2024 – Servizio 6, trasmessa con prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO 0023795/21-03-2024, avente oggetto: *“PRATICA SUAP: 01178320774-14062023-1805 D.P.R. N. 59/2013 – D.LGS N. 152/06 (E S.M.I.) ART. 269, C. 8 - Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A. A FAVORE DELLA DITTA GRIECO COSIMO DAMIANO SRL PER L'IMPIANTO DI RECUPERO INERTI NON PERICOLOSI UBICATO IN LOCALITA' LA PADULA – LA CUPA, NEL COMUNE DI BERNALDA (MT) – FOGLIO N. 6, P.LLA 287”*;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Matera Registro Generale n. 2300 del 20-12-2024 – Servizio 6 (prot. Provincia di Matera n.0026842 del 23.12.2024) acquisita al fascicolo telematico al prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO 0138746/23-12-2024, avente oggetto: *“RIF. PRATICA SUAP: 01178320774-14062023-1805 PROT. 0056524 DEL 27.06.2023 D.P.R. N. 59/2013 – D.LGS N. 152/06 (E S.M.I.) ART. 269 - Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A. A FAVORE DELLA DITTA GRIECO COSIMO DAMIANO SRL PER L'IMPIANTO DI RECUPERO INERTI NON PERICOLOSI UBICATO IN LOCALITA' LA PADULA – LA CUPA, NEL COMUNE DI BERNALDA (MT) – FOGLIO N. 6, P.LLA 287. RETTIFICA DELLA D.D. N. 468 DEL 14.03.2024”*.

Considerato che, in relazione al procedimento di cui all'istanza in premessa sintetizzata, la Provincia di Matera ha indetto la conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e successivi della L. 241/90, con nota prot. 0026574 del 19.12.2024, acquisita al fascicolo telematico con prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO 0137085/19-12-2024, e nota integrativa prot. 0026740/20.12.2024, acquisita agli atti del fascicolo telematico al prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO 0137838/20-12-2024;

Vista la determinazione dirigenziale della Provincia di Matera, Registro Generale n. 1153 del 21.07.2025- Servizio 6 (prot. Provincia di Matera n.0014624 del 21.07.2025) acquisita al fascicolo telematico al prot. SUPRO 0115933/22-07-2025, avente oggetto: *“RIF. PRATICA SUAP: 01178320774-25092024-1552 PROT. 0108089 DEL 26.09.2024 D.P.R. N. 59/2013 – D.LGS N. 152/06 (E S.M.I.) ART. 269 - Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A. A FAVORE DELLA DITTA GRIECO COSIMO DAMIANO SRL PER L'IMPIANTO DI RECUPERO INERTI NON PERICOLOSI UBICATO IN LOCALITA' LA PADULA – LA CUPA, NEL COMUNE DI BERNALDA (MT) E SEDE LEGALE IN VIA MONTI VINCENZO, 8 NEL COMUNE DI MILANO (MI). SOSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PPRECEDENTEMENTE RILASCIATA CON D.D. N. 468 DEL 14/03/2024 E DELLA SUA RETTIFICA RILASCIATA CON D.D. N. 2300 DEL 20/12/2024 PER INCREMENTO DELLE QUANTITA' DI RIFIUTI INERTI DA SOTTOPORRE AD OPERAZIONE DI MESSA IN RISERVA (R3) E RECUPERO (R5) E MODIFICHE GESTIONALI”*;

Considerato che, con la precitata determinazione Registro Generale n. 1153 del 21.07.2025, l'ente competente ha determinato:

- la conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c. 2 della L. 241/1990;
- di adottare L'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del DPR n. 59/2013 Capo II art. 3, a favore della Ditta “GRIECO COSIMO DAMIANO S.R.L.”, per l'impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Località La Padula – La Cupa nel comune di Bernalda (MT), foglio di mappa n. 6, P.lla 287, per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013, art. 3 comma 1 lettere:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), concernente gli scarichi delle acque meteoriche rivenienti dai piazzali di stoccaggio e recupero rifiuti;
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), concernente le emissioni prodotte dall'attività di trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi (inerti);

- d) comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della "Legge 26 Ottobre 1995, n. 447";
- g) comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;
- di confermare l'iscrizione alla posizione n. 82 del Registro Provinciale delle procedure semplificate di cui all'art. 216, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, per cui la Ditta è autorizzata all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi secondo le indicazioni e prescrizioni riportate nel provvedimento;
- di dare atto che il provvedimento sostituisce a tutti gli effetti, come aggiornamento, l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Matera con Determinazione Dirigenziale n. 468 del 14/03/2024 e la sua rettifica rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2300 del 20/12/2024 alla Ditta "GRIECO COSIMO DAMIANO S.r.l.";

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 30.05.2025 di nomina del Responsabile del Settore I – Amministrativo – e attribuzione dell'incarico di elevata qualificazione (E.Q.) alla dott.ssa Gemma Santagata;

RILASCIA

Al Sig. GRIECO Cosimo Damiano, in qualità di amministratore unico della società a responsabilità limitata meglio sopra generalizzata, con ubicazione in Località La Padula- La Cupa – Comune di Bernalda (MT) - Foglio: 6; Particella: 287

IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO

Costituente

- ✓ **Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), che sostituisce e aggiorna l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Matera con Determinazione Dirigenziale n. 468 del 14/03/2024 e la sua rettifica rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2300 del 20/12/2024, relativa all'impianto di recupero inerti non pericolosi ubicato in località "La Padula-La Cupa", nel Comune di Bernalda al Foglio: 6; Particella: 287 per i seguenti titoli abilitativi indicati dal DPR 59/2013, art. 3, c. 1 lettere:**
 - a. autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), concernente gli scarichi delle acque meteoriche rivenienti dai piazzali di stoccaggio e recupero rifiuti;
 - c. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), concernente le emissioni prodotte dall'attività di trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi (inerti);
 - d. comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della "Legge 26 Ottobre 1995, n. 447";
 - g. comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il cui dispositivo si intende qui integralmente richiamato anche se non materialmente trascritto, la determinazione della Provincia di Matera - Registro Generale n. 1153 del 21.07.2025- Servizio 6 (prot. Provincia di Matera n.0014624 del 21.07.2025) acquisita al fascicolo telematico al prot. SUPRO 0115933/22-07-2025, avente oggetto: "RIF. PRATICA SUAP: 01178320774-25092024-1552 PROT. 0108089 DEL 26.09.2024 D.P.R. N. 59/2013 – D.LGS N. 152/06 (E S.M.I.) ART. 269 - Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A. A FAVORE DELLA DITTA GRIECO COSIMO DAMIANO SRL PER L'IMPIANTO DI RECUPERO INERTI NON PERICOLOSI UBICATO IN LOCALITA' LA PADULA – LA CUPA, NEL COMUNE DI BERNALDA (MT) E SEDE LEGALE IN VIA MONTI VINCENZO, 8 NEL COMUNE DI MILANO (MI). SOSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PRECEDENTEMENTE RILASCIATA CON D.D. N. 468 DEL 14/03/2024 E DELLA SUA RETTIFICA RILASCIATA CON D.D. N. 2300 DEL 20/12/2024 PER INCREMENTO DELLE

QUANTITA' DI RIFIUTI INERTI DA SOTTOPORRE AD OPERAZIONE DI MESSA IN RISERVA (R3) E RECUPERO (R5) E MODIFICHE GESTIONALI”;

Il presente provvedimento ha durata 15 (quindici) anni che decorrono dalla data del rilascio del presente atto ed è subordinato all'ottemperanza delle condizioni e prescrizioni vincolanti elencate nella Determinazione Dirigenziale della Provincia di Matera - Registro Generale n. 1153 del 21.07.2025-Servizio 6 (prot. Provincia di Matera n.0014624 del 21.07.2025).

Il presente provvedimento e i relativi allegati si trasmettono, per opportuna conoscenza e per i seguiti di competenza, all'ARPAB, all'ASL Matera, Alla Provincia di Matera e all'ufficio tecnico comunale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso al TAR della Basilicata entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione dello stesso;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica dello stesso.

Dalla residenza municipale, 29 luglio 2025

Istruttore
S. Risimini

Il Responsabile

Dott.ssa Gemma Santagata

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme



PROVINCIA DI MATERA
AREA III TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
- Ufficio Ambiente -

Prot. n. 0014624

21 LUG. 2025

Matera, **21 LUG. 2025**

Nota trasmessa via pec

Riferimento:

Prot. REP PROV MT/MT-SUPRO/0108125 del
26/09/2024

AI SUAP di BERNALDA (MT)
in delega alla CCIAA di MATERA
suap.mt@certpec.camcom.it

Oggetto: Rif. Pratica SUAP: 01178320774-25092024-1552 Prot. 0108089 del 26/09/2024

D.P.R. n. 59/2013 - D.Lgs n. 152/06 (e s.m.i.) - Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della Ditta "GRIECO COSIMO DAMIANO S.r.l." per l'impianto di recupero inerti non pericolosi ubicato in Località La Padula - La Cupa, nel Comune di Bernalda (MT) e sede legale in Via Monti Vincenzo, 8 nel Comune di Milano (MI).

Sostituzione ed aggiornamento dell'autorizzazione precedentemente rilasciata con D.D. n. 468 del 14/03/2024 e della sua rettifica rilasciata con D.D. n. 2300 del 20/12/2024 per incremento delle quantità di rifiuti inerti da sottoporre ad operazione di messa in riserva (R13) e recupero (R5) e modifiche gestionali.

Trasmissione Determinazione Dirigenziale

Con la presente si trasmette copia della Determinazione Dirigenziale n.1153 del 21/07/2025, ai fini dell'adozione del provvedimento finale da trasmettere alla Ditta interessata e, per le funzioni di propria competenza, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, ed al Comune di Bernalda (MT) territorialmente interessato.

IL DIRIGENTE AREA III
Dott. Enrico Luigi DE CAPUA



PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 6

NUM. 96 DEL 21-07-2025

REGISTRO GENERALE N. 1153 DEL 21-07-2025

ORIGINALE

OGGETTO: OGGETTO: RIF. PRATICA SUAP: 01178320774-25092024-1552 PROT. 0108089 DEL 26/09/2024 D.P.R. N. 59/2013 - D.LGS N. 152/06 (E S.M.I.) - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) A FAVORE DELLA DITTA "GRIECO COSIMO DAMIANO S.R.L." PER L'IMPIANTO DI RECUPERO INERTI NON PERICOLOSI UBICATO IN LOCALITÀ LA PADULA - LA CUPA, NEL COMUNE DI BERNALDA (MT) E SEDE LEGALE IN VIA MONTI VINCENZO, 8 NEL COMUNE DI MILANO (MI). SOSTITUZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PRECEDENTEMENTE RILASCIATA CON D.D. N. 468 DEL 14/03/2024 E DELLA SUA RETTIFICA RILASCIATA CON D.D. N. 2300 DEL 20/12/2024 PER INCREMENTO DELLE QUANTITÀ DI RIFIUTI INERTI DA SOTTOPORRE AD OPERAZIONE DI MESSA IN RISERVA (R13) E RECUPERO (R5) E MODIFICHE GESTIONALI.

L'ISTRUTTORE
MARILENA VIZZIELLO

IL R.U.P.
FRANCESCO MALVASI

Il Funzionario di E.Q.

Letta la relazione del funzionario incaricato di seguito riportata:

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 2725 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0108125 del 26/09/2024 (acquisita al protocollo dell'Ente con i nn. 0019907 e 0019908 del 27/09/2024) con la quale la Ditta "GRIECO COSIMO DAMIANO S.r.l.", ha presentato richiesta dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, relativa all'incremento delle quantità dei rifiuti da trattare nell'impianto ed a modifiche gestionali, ubicato in Località La Padula - La Cupa nel Comune di Bernalda (MT), corredata dalla documentazione tecnica;

PRESO ATTO che la Ditta "GRIECO COSIMO DAMIANO S.r.l." risulta iscritta nel Registro Provinciale delle procedure semplificate di cui all'art. 216, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 alla posizione **n. 82**, per l'esercizio delle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi;

RICHIAMATE:

- la Determinazione Dirigenziale n. 468 del 14/03/2024 con la quale la Ditta "GRIECO COSIMO DAMIANO S.r.l." è stata autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 (AUA) per l'impianto di recupero inerti non pericolosi, ubicato in Località La Padula - La Cupa nel Comune di Bernalda (MT);
- la Determinazione Dirigenziale n. 2300 del 20/12/2024 di rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 468 del 14/03/2024;

PRESO ATTO che la Ditta ha presentato la suddetta domanda di AUA poiché, per sopravvenute opportunità di mercato, intende incrementare le quantità annuali di rifiuti inerti stoccati e recuperati all'interno dell'impianto già autorizzato;

CONSIDERATO che i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 8e s.m.i.);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.);
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge "26 Ottobre 1995, n. 447";
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.);

PRESO ATTO che ai fini dell'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con D.D. n. 468 del 14/03/2024 e della sua rettifica rilasciata con D.D. n. 2300 del 20/12/2024 la Società "GRIECO COSIMO DAMIANO S.r.l." ha richiesto e ottenuto i seguenti documenti, trasmessi dalla Società richiedente unitamente all'istanza di modifica sostanziale proposta:

- Regione Basilicata - Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia - Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche - Prot. UFFICIALE.0179106 del 25/08/2023 - **Preventiva verifica di conformità al PRGR e procedibilità ai sensi dell'art. 17, comma 8 della L.R. n. 35 del 16 Novembre 2018**, con la quale la Regione ha confermato il parere di conformità già rilasciato con nota prot. n. 0041603/23BG del 22/12/2022 e ha ritenuto il progetto di *"Richiesta di ampliamento dei quantitativi da recuperare, sia in termini di R13 che di R5, diminuendo, tuttavia, le tipologie da avviare a recupero"* **conforme** agli indirizzi del P.R.G.R. e **procedibile** per i successivi procedimenti autorizzatori, ai sensi dell'art. 17, comma 8 della L.R. n. 35/2018 **con le riserve già enunciate relativamente ai criteri di localizzazione (punto 1.2, 1.4, 1.5);**
- Regione Basilicata - Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia - Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio - Prot. UFFICIALE.0260904 del 12/12/2023 con la quale la Regione ha ritenuto che le variazioni dovute all'incremento dei quantitativi di rifiuti inerti trattati nell'impianto non comporta l'espressione di una nuova Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D.Lgs. n. 42/2004 e L.R. 50/93 (e s.m.i.) restando fermo quanto già espresso nel provvedimento n. 23BC.2023/D.00405 del 17/05/2023;
- Regione Basilicata - Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia - Ufficio Compatibilità Ambientale- D.D. n. 23BD.2024/D.01087 del 19/08/2024 con la quale la Regione ha espresso **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 comma 7 di **non assoggettabilità alla procedura di V.I.A.** relativamente all'attività di **"messa in riserva (R13) e recupero/riciclo (R5) di rifiuti non pericolosi - prosecuzione attività,**

aumento delle potenzialità e modifiche gestionali in agro del Comune di Bernalda (MT)" proposto dalla Ditta **"GRIECO COSIMO DAMIANO S.r.l."** con obbligo di prescrizioni;

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 - *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* (e s.m.i.);

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) - *"Norme in materia ambientale"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte III riferita alle *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"* e Parte V riferita alle *"Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera"*;

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 Giugno 2010 noto come terzo correttivo *"Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 Giugno 2009, n. 69"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 Agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.M. del 05/02/1998 - *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22"*;

VISTO il D.M. Ambiente 5 Aprile 2006, n. 186, recante modifiche al predetto D.M. del 5 Febbraio 1998;

VISTO il D.M. n. 350 del 21/07/98 - *"Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi degli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22"*;

VISTO il D.M. n. 127 del 28 Giugno 2024 - *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"*;

VISTA la D.G.R. n. 471 del 08/04/2011 e s.m.i., relativa alla rideterminazione del calcolo delle garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti;

VISTO il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 - *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del Decreto Legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008"*;

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 - *"Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012"*;

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 59/2013 che individua la Provincia quale *"Autorità competente"* ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

VISTA la *"Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013"* emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 - *"D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)"*;

VISTA la D.G.R. n. 492/2019 - *"Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) approvato con D.G.R. n. 689/2016"*;

VISTO il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 - *"Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*;

VISTO il D.Lgs. n. 183 del 15/11/2017 - *"Attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 Novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12 Agosto 2016, n. 170 (G.U. n. 293 del 16/12/2017)"*;

VISTO il D.Lgs. n. 102 del 30/07/2020 - *"Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 15 Novembre 2017 n. 183 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché"*

per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 Agosto 2016 n. 170";

VISTO il Regolamento attuativo di cui all'art. 4 della L.R. 17/01/1994 n. 3 *"Tutela, uso e risanamento delle risorse idriche"* n. 14 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA;

VISTA la L.R. 29 Maggio 2017 n. 9 - art. 5 (Regione Basilicata) - *"LINEE GUIDA REGIONALI in materia di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, autorizzazione provvisoria, disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane"* - (Approvazione e richiesta di parere alla Commissione Consiliare D.G.R. n. 772 del 30/10/2019; Approvazione D.G.R. n. 380 del 04/06/2020);

VISTA la L.R. 14 Giugno 2007 n. 17 (Regione Basilicata) - *"Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale"*;

VISTO il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 - *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 Aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

VISTE le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e n. 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del C.R.I.A. che ha stabilito per i nuovi impianti:

- a) di esaminare quelli che presentano nelle emissioni sostanze di cui alle tabelle A₁ e A₂ allegate al D.M. 12/07/1990 (attualmente Parte II Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- b) di rimettere all'esame dell'Ufficio Compatibilità Ambientale gli altri impianti applicando come valori limite delle sostanze inquinanti il limite inferiore stabilito dal D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per ognuna di esse diminuito del 20 %;
- c) di fissare per le sostanze inquinanti non rientranti tra quelle elencate negli Allegati 1 e 2 del D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) un valore limite di emissione risultante da:
 - comparazione con quanto stabilito per lo stesso inquinante dalle altre Regioni;
 - eventuali analogie con le sostanze riportate negli Allegati 1 e 2 del D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
 - riferimenti ad impianti similari, già autorizzati alle emissioni in atmosfera con parere favorevole del C.R.I.A.;

ATTESO che, l'art. 6 commi 2 e 3 del DPR n. 59/2013 stabilisce, in caso di modifica sostanziale dello stabilimento, la presentazione di una nuova istanza e che pertanto comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni;

CONSIDERATO che i soggetti competenti individuati dalla Provincia nel procedimento in esame sono i seguenti:

- ✓ **COMUNE di BERNALDA (MT)** - per le competenze inerenti agli aspetti urbanistici ed edilizi di cui al D.P.R. n. 380/2001 e per la regolarità igienico-sanitaria di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934, coordinandosi con l'ASM competente e per il parere riguardante il nulla osta impatto acustico, ai sensi della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, art. 8, commi 4 o 6;
- ✓ **ASM di Matera** - U.O.C. Medicina del lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro - per le competenze in materia di salute pubblica, ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934;
- ✓ **A.R.P.A.B.** - Ufficio Acqua, Ufficio Aria e Ufficio Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati - per le competenze relative alla prevenzione/monitoraggio in materia ambientale, nonché alla scelta dei metodi di prelievo ed analisi ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- ✓ **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA BASILICATA** - per l'espressione del parere relativo alla localizzazione prevista dalla L.R. n. 35/2018 (e s.m.i.) - Allegato A - Punto 1.2 *"Aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e archeologico - Beni monumentali"*, in quanto l'impianto in oggetto è situato ad una distanza inferiore ai 3.000 metri dal perimetro dei manufatti;
- ✓ **REGIONE BASILICATA** - Direzione Generale dell'Ambiente, del territorio e dell'Energia - Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio - per l'espressione del parere relativo alla localizzazione prevista dalla L.R. n. 35/2018 (e s.m.i.) - Allegato A - Punto 1.4 *"Aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e archeologico - Zone all'interno di con visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata"*;
- ✓ **REGIONE BASILICATA** - Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia - Ufficio Compatibilità Ambientale - per l'espressione del parere relativo alla localizzazione prevista dalla L.R. n. 35/2018 (e s.m.i.) - Allegato A - Punto 1.5 *"Aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e archeologico - Le aree comprese nei Piani Paesistici di Area vasta approvati con L.R. n. 3/90 soggette a vincolo di conservazione A1 e A2"*;

VISTO che la Provincia di Matera, in qualità di Autorità Competente, con PEC prot. n. 0026574 del 19/12/2024 e con nota integrativa prot. n. 0026740 del 20/12/2024 ha indetto la Conferenza di Servizi in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 7 del D.P.R. n. 59/2013 e dall'art. 14, comma 2 della Legge n. 241/1990 (e s.m.i.), da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona (senza riunione), fissandone il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al 02/01/2025 ed il termine perentorio per la conclusione della Conferenza di Servizi al 03/02/2025;

TENUTO CONTO che in riferimento alla Convocazione della Conferenza di Servizi di cui sopra:

- ✓ la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, con nota Prot. n. MIC|MIC_SABAP-BAS/27/12/2024/0016170-P trasmessa per il tramite del SUAP ID 2725 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0140337 del 30/12/2024 (in A.P. al n. 0027052 del 30/12/2024) faceva richiesta alla Società proponente di documentazione integrativa;
- ✓ la Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - con nota prot. n. 0000360 del 09/01/2025, sospendeva i termini della Conferenza di Servizi di cui alla nota Prot. n. 0026574 del 19/12/2024 ed alla successiva nota integrativa Prot. n. 0026740 del 20/12/2024, con la quale si concedevano alla Società proponente 15 giorni per trasmettere la documentazione integrativa richiesta dalla Soprintendenza;
- ✓ la Ditta "GRIECO COSIMO DAMIANO S.r.l." trasmetteva per il tramite del SUAP ID 2725 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0004816 del 14/01/2025 (in A.P. al n. 0000707 del 14/01/2025) la documentazione integrativa richiesta dalla Soprintendenza;
- ✓ l'ASM - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana - U.O.C. Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica - con nota prot. n. 987/2025 del 14/01/2025 trasmessa per il tramite del SUAP ID 2725 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0005472 del 15/01/2025 (in A.P. al n. 0000864 del 15/01/2025) esprimeva **parere sanitario favorevole** alla modifica proposta per l'incremento della quantità di rifiuti inerti da sottoporre ad operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5);
- ✓ l'ARPAB, con nota prot. G.0002291/2025 del 04/02/2025 trasmessa per il tramite del SUAP ID 2725 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0014079 del 04/02/2025 (in A.P. al n. 0002395 del 04/02/2025) inviava le Osservazioni agenziali in esito all'istruttoria degli uffici specialistici e, nello specifico l'Ufficio Suolo, Rifiuti e Siti contaminati faceva richiesta di documentazione integrativa e l'Ufficio Acqua esprimeva il proprio assenso alla modifica proposta dalla Ditta, con prescrizioni;
- ✓ la Società proponente trasmetteva per il tramite di SUAP ID 2725 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0019056 del 18/02/2025 (in A.P. al n. 0003402 del 19/02/2025) la documentazione integrativa richiesta da ARPAB - Ufficio Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati;
- ✓ l'ARPAB - Ufficio Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati, con nota Prot. G.0006792/2025 del 08/04/2025 trasmessa per il tramite del SUAP ID 2725 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0043949 del 08/04/2025 (in A.P. al n. 0007024 del 09/04/2025) con la quale richiedeva ulteriore documentazione integrativa alla Società proponente;
- ✓ la Ditta trasmetteva per il tramite del SUAP ID 2725 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0058583 del 06/05/2025 (in A.P. al n. 0008687 del 06/05/2025) l'ulteriore documentazione integrativa richiesta da ARPAB;
- ✓ con nota prot. n. 0010734 del 30/05/2025, questo Ufficio riapriva i termini della Conferenza di Servizi indetta in data 19/12/2024, fissando il nuovo termine perentorio per la conclusione della Conferenza, entro il quale le Amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative all'oggetto della Conferenza, al **09 giugno 2025**;
- ✓ l'ARPAB con nota prot. G.0010704/20025 del 05/06/2025 trasmessa per il tramite del SUAP ID 2725 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0083937 del 10/06/2025 (in A.P. al n. 0011611) inviava le Osservazioni agenziali dell'Ufficio Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati con le quali ribadiva che la Ditta aveva fornito i chiarimenti richiesti con l'ultima integrazione fornita e ricordava al proponente di riportare in planimetria anche le aree destinate ai rifiuti non conformi e fuori specifica e, l'Ufficio Acqua confermava quanto già espresso nella precedente nota Prot. G.0002291/2025 del 04/02/2025;
- ✓ l'ARPAB con nota prot. G.0012069/2025 del 25/06/2025 trasmessa per il tramite del SUAP ID 2725 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0096819 del 26/06/2025 (in A.P. al n. 0012880 del 26/06/2025) inviava il Contributo specialistico dell'Ufficio Aria con il quale ribadiva che, analizzata la documentazione pervenuta a seguito delle modifiche proposte non interverranno variazioni di interesse per la matrice aria, si confermava quanto già espresso nel contributo specialistico prot. 20196/2023 del 29/12/2023;

PRESO ATTO che le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, nello specifico la Regione Basilicata - Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, non si sono espresse nel termine perentorio indicato nelle note di convocazione e riapertura dei termini della Conferenza di Servizi, che comunque le stesse si erano già espresse nella fase di realizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti inerti e che nulla è variato ma trattasi solo di aumento dei quantitativi che non altera le

superfici dell'impianto e le tipologie di rifiuti trattati, pertanto si può ritenere acquisito quanto già espresso in fase realizzativa dell'impianto;

RILEVATO che le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, nello specifico il Comune di Bernalda (MT), nel termine perentorio indicato nelle note di convocazione e riapertura dei termini della Conferenza di Servizi di cui sopra, non hanno inviato alcuna comunicazione relativamente agli aspetti urbanistici, alla regolarità igienico-sanitaria, ed all'impatto acustico, per cui trova applicazione il disposto di cui all'art. 14 bis, comma 4 della L. 241/1990 secondo cui *"... la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c ..., equivalgono ad assenso senza condizioni"*;

PRESO ATTO che è stato emanato il D.M. 28 giugno 2024, n. 127 - *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"* che stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, cessano di essere qualificati come rifiuto a seguito di operazioni di recupero e, che lo stesso D.M. entrava in vigore il 26/09/2024, giorno in cui la Ditta "GRIECO COSIMO DAMIANO S.r.l." presentava istanza di modifica sostanziale al SUAP del Comune di Bernalda (MT) per l'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti inerti già autorizzato in A.U.A., intesa anche quale adeguamento dell'impianto allo stesso D.M. n. 127/2024;

CONSIDERATO che la piattaforma di trattamento rifiuti della Ditta "GRIECO COSIMO DAMIANO S.r.l." è stata aggiornata a quanto dettato dal D.M. 127/2024 e, pertanto tale procedimento si considera quale adeguamento ai criteri stabiliti nel D.M. 28 giugno 2024, n. 127, Art. 8 - Norme transitorie e finali;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta "GRIECO COSIMO DAMIANO S.r.l.", per l'impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Località La Padula - La Cupa nel Comune di Bernalda (MT), Foglio di mappa n. 6, Particella 287, sostituendo l'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 468 del 14/03/2024 e la sua rettifica rilasciata con D.D. n. 2300 del 2012/2024, attesa la sostanzialità della modifica prospettata, sulla base delle seguenti informazioni e considerazioni:

- la Ditta "GRIECO COSIMO DAMIANO S.r.l." è titolare di una piattaforma di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi (inerti) già autorizzata in A.U.A. dalla Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente con D.D. n. 468 del 14/03/2024 e con la sua rettifica rilasciata con D.D. n. 2300 del 20/12/2024, per un quantitativo totale di rifiuti trattati pari a 2.980 tonn/anno;
- il lotto di terreno sito nel Comune di Bernalda (MT), distinto in catasto al Foglio n. 6 particella n. 287, sul quale è situato l'impianto di trattamento rifiuti speciali non pericolosi risulta essere nella disponibilità della Ditta "GRIECO COSIMO DAMIANO S.r.l." mediante contratto di comodato gratuito stipulato tra la Sig.ra Mercurio Giovanna ed il Sig. Grieco Cosimo Damiano (coniuge) e registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Pisticci in data 08/07/2013;
- la modifica progettuale proposta dalla Ditta consiste nell'incremento delle quantità di rifiuti stoccati e recuperati all'interno dell'impianto che passerebbero da un quantitativo totale pari a 2.980 tonn/anno ad un quantitativo totale di rifiuti trattati pari a 18.000 tonn/anno. Sotto il profilo edilizio non ci sarà alcuna modifica sostanziale rispetto a quanto già autorizzato ma, verranno installati setti divisorii prefabbricati in c.a. (New Jersey), modificando esclusivamente il sistema di gestione dei rifiuti;
- l'area di movimentazione interna è totalmente dotata di pavimentazione in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata e dispone di griglia di raccolta delle acque meteoriche di piazzale collegata ad un sistema di trattamento prima del convogliamento ad un sistema di sub-irrigazione (scarico su suolo già autorizzato in AUA). Il sito produttivo non dispone di utenze di prelievo delle acque, ma vengono utilizzate cisterne di accumulo, riempite periodicamente da mezzi mediante forniture esterne. I servizi igienici sono assicurati mediante l'uso di wc chimici;
- l'attività svolta dalla Ditta consiste essenzialmente nell'effettuare interventi volti a stoccare, trattare e frantumare i rifiuti inerti posti in riserva per la produzione di aggregato recuperato (End of Waste) che potrà essere successivamente commercializzato;
- all'interno dell'impianto vengono trattate due macro-classi di tipologie di rifiuti, in particolare quelle destinate alla realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e quelle per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea. Il materiale viene prima verificato, separando le frazioni idonee da quelle indesiderate (ferro, plastica, legno, ecc.), omogeneizzato e messo in riserva e poi successivamente frantumato/macinato, vagliato, selezionato e riutilizzato nell'industria lapidea. Tali operazioni vengono effettuate mediante l'utilizzo di un escavatore per alimentare la tramoggia di carico del frantumatore e di una pala meccanica per allontanare e depositare in apposita area i materiali frantumati. Le eventuali frazioni indesiderate verranno depositate e collocate in appositi contenitori per essere successivamente conferiti ad impianti autorizzati. Per la frantumazione del materiale verrà utilizzata una benna frantumatrice della Ditta MB S.p.A.- Mod. BF80. 3 S4 - Matricola n. 19470, con capacità massima di 34

mc/h e a servizio esclusivo della piattaforma di rifiuti della Ditta "GRIECO COSIMO DAMIANO S.r.l.";

- come dichiarato dalla Ditta "GRIECO COSIMO DAMIANO S.r.l." nella nota del 06/05/2025 "Riscontro nota ARPAB - Ufficio Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati Prot. 6792/2025", l'azienda proponente con l'entrata in vigore del D.M. 127/2024 intende allinearsi con la normativa in vigore, rispettando tutti i requisiti previsti dal D.M. 127/2024. L'adeguamento comporterà modifiche poco rilevanti al layout già autorizzato che consisteranno in una diversa dislocazione, così come di seguito riportato:
 - ✓ area di messa in riserva (R13) dei rifiuti inerti destinati al successivo trattamento (R5) suddivisa in comparti per codice EER: 770 mq,
 - ✓ area destinata al trattamento R5, mediante vagliatura, frantumazione e separazione: 200 mq,
 - ✓ area di recupero: 730 mq, suddivisa in:
 - area di deposito materiale recuperato in attesa di attestazione di conformità: 405 mq con identificazione di lotti secondo tracciabilità gestionale e cartellonistica
 - area di deposito End of Waste (EoW): 325 mq, destinata ai prodotti conformi, con indicazione dell'identificativo di lotto, data di produzione, data di attestazione e destinazione;

EMISSIONI DIFFUSE DI POLVERI TOTALI

Dalla documentazione di riferimento presentata (cfr. *Studio preliminare ambientale*, datato aprile 2024 Rev 00) dal proponente, al capitolo 8.1, le sorgenti individuate come generatori di polveri diffuse, escludendo quelle ritenute poco significative, associate alle attività e lavorazioni del materiale inerte trattato, sono le seguenti:

- scarico dei rifiuti e carico materie prime seconde,
- attività di riduzione volumetrica del materiale da lavorare (rifiuti inerti) con le fasi di frantumazione, prevedendo di mitigare le emissioni e la dispersione delle polveri diffuse con:
 - sistemi di bagnatura ad acqua posti su tutti i lati dell'impianto durante l'attività di frantumazione,
 - impermeabilizzazione di buona parte della piattaforma mediante conglomerati bituminosi per limitare al minimo l'innalzamento polverulento dovuto all'attrito volvente del transito dei mezzi da carico,
 - bagnatura con getti d'acqua dagli ugelli irrigatori montati sui mezzi da carico durante l'attività di frantumazione del materiale inerte,
 - adozione di tutte le precauzioni indispensabili atte a prevenire possibili effetti negativi sulla salute degli operatori a seguito dell'inhalazione del particolato diffuso,
 - programmazione delle visite mediche periodiche degli operatori per la verifica del loro stato di salute.

CONSIDERATO che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

Il sottoscritto Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l'adozione del provvedimento di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) precedentemente rilasciata con D.D. n. 468 del 14/03/2024 e della sua rettifica rilasciata con D.D. n. 2300 del 20/12/2024;

IL FUNZIONARIO DI E.Q.

F.to Geom. Francesco MALVASI

IL DIRIGENTE DELL'AREA III

LETTE le premesse innanzi riportate;

VISTA la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 165/01;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della Provincia o sul suo patrimonio;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per essere approvata;
- 2) la **conclusione positiva** della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge n. 241/1990, in forma semplificata ed in modalità asincrona, come sopra indetta e svolta che, sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate nell'ambito della Conferenza di Servizi stessa;
- 3) **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3, a favore della Ditta "**GRIECO COSIMO DAMIANO S.r.l.**" per l'impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Località La Padula - La Cupa nel comune di Bernalda (MT), Foglio di mappa n. 6, Particella 287, per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 1 lettere:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), concernente gli scarichi delle acque meteoriche rivenienti dai piazzali di stoccaggio e recupero rifiuti;
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), concernente le emissioni prodotte dall'attività di trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi (inerti);
 - d) comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della "Legge 26 Ottobre 1995, n. 447";
 - g) comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;
- 4) **di confermare** l'iscrizione alla posizione n. 82 del Registro Provinciale delle procedure semplificate di cui all'art. 216, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, per cui la Ditta è autorizzata all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi secondo le indicazioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento;
- 5) **di dare atto** che il presente provvedimento **sostituisce** a tutti gli effetti, come aggiornamento, l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Matera con Determinazione Dirigenziale n. 468 del 14/03/2024 e la sua rettifica rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 2300 del 20/12/2024 alla Ditta "**GRIECO COSIMO DAMIANO S.r.l.**";
- 6) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:
 - con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 **comma 1, lettera a)** del D.P.R. n. 59/2013 - **ACQUE METEORICHE**

Tenuto conto del parere ARPAB - Ufficio Acqua riportato nella nota prot. G.0002291/2025 del 04/02/2025, si prescrive quanto segue:

- a) attenersi al disposto del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) - Parte Terza - per quanto concerne il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento rivenienti dall'area di recupero dei rifiuti non pericolosi e dall'area di deposito dei materiali End of Waste e dei prodotti ottenuti dall'attività di recupero, con l'obbligo del gestore a rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla Tabella 4 - Scarico su suolo - dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- b) effettuare in occasione del primo evento meteorico, a distanza di 48 ore, un campionamento ed un accertamento analitico delle acque in uscita dagli impianti di trattamento, con certificato d'analisi invece che con rapporto di prova, relativamente ai parametri di cui alla Tab. 4 - Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.). Copia di dette analisi devono essere inviate alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente;
- c) la presenza di anomalie e/o scarichi fuori tabella dovrà essere comunicata tempestivamente all'Ufficio Ambiente della Provincia di Matera e comporterà l'immediata sospensione degli scarichi stessi;
- d) garantire, per l'intera durata della presente autorizzazione, l'accessibilità dello scarico per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, effettuando con cadenza periodica le

- operazioni di manutenzione e pulizie atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per i campionamenti;
- e) divieto di diluizione degli scarichi finali per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;
 - f) effettuare un autocontrollo semestrale dello scarico per i parametri ritenuti significativi e, riguardante il rispetto dei valori limite, previsti dalla Tabella 4 (Scarico su suolo) dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
 - g) eseguire idonea e periodica manutenzione dei sistemi di depurazione utilizzati, al fine di garantire un costante ed efficiente funzionamento, conservando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei residui, da esibire su richiesta degli organi di controllo;
 - h) assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;

☒ con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 **comma 1, lettera c)** del D.P.R. n. 59/2013 - **EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Tenuto conto del parere ARPAB - Ufficio Acqua riportato nella nota prot. G.0012069/2025 del 25/06/2025, si prescrive quanto segue:

- a) per contenere le emissioni polverulente diffuse, il gestore dovrà implementare misure gestionali per limitarne i valori, durante la conduzione dell'attività, pur discontinua, come da Parte I dell'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) che disciplina le modalità di esercizio degli impianti nei quali si manipolano, producono, caricano e scaricano ed immagazzinano prodotti polverulenti;
- b) i valori limite di emissione che devono essere rispettati sono riportati nella "*Tabella riassuntiva delle emissioni*" che segue;
- c) i cumuli di materiale inerte in periodi particolarmente siccitosi dovranno essere irrorati con acqua nebulizzata per limitare l'innalzamento delle polveri totali e la loro conseguente diffusione;
- d) in caso di vento forte, si dovranno sospendere temporaneamente le attività a più alta generazione di polveri per mitigarne la loro diffusione (frantumazione, vaglio, movimentazione e carico del materiale frantumato) e, ove necessario, la fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere all'applicazione di teli di copertura zavorrati sui cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti o, in alternativa, procedere alla loro bagnatura con sistemi mobili semoventi;
- e) occorre limitare la velocità di percorrenza dei mezzi da carico all'interno delle aree di lavoro; inoltre, le aree maggiormente soggette al transito dei veicoli dovranno essere adeguatamente irrorate nella stagione estiva, anche se impermeabilizzate;
- f) assicurare che le operazioni di movimentazione dei materiali inerti polverulenti vengano condotte con dovuta cautela, garantendo un'altezza di caduta del materiale minima possibile durante le fasi di carico degli automezzi di trasporto, in modo da evitare la sospensione e la dispersione di polveri;
- g) per i mezzi da carico di materiali inerti polverulenti è raccomandato l'utilizzo di teli di copertura dei cassoni utilizzati per il trasporto;
- h) il gestore dovrà assicurare in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di campionamento delle polveri diffuse;
- i) i macchinari ed i sistemi usati per la preparazione e la produzione dei materiali inerti polverulenti (nastri trasportatori, impianto di frantumazione e vibrovaglio) dovranno essere carenati;
- j) le corrispondenti fasi lavorative (selezione, frantumazione, macinatura e vagliatura dei materiali inerti trattati) dovranno essere irrorate con acqua nebulizzata;
- k) i sistemi di abbattimento delle emissioni polverulente (sistemi d'irrorazione e nebulizzazione dell'acqua) dovranno essere mantenuti in condizioni di efficienza secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto; le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate su apposito registro;
- l) inoltre, dovrà essere definita dalla Ditta una procedura di gestione degli eventuali malfunzionamenti degli impianti, in modo da poter prevedere un'adeguata attenzione ed efficacia degli interventi da intraprendere;
- m) i punti di misura delle polveri sospese sono individuati con:

- ED1** - postazione statica ubicata a non più di 4 metri dall'area di frantumazione (R5), durante la piena attività lavorativa, **ED2** - postazione statica ubicata in modo equidistante tra i cumuli (1) dell'area di deposito del materiale recuperato in attesa di attestazione di conformità e (2) dell'area di deposito EoW e prodotti ottenuti dall'attività di recupero, durante la piena attività lavorativa;
- n) si dovrà dare comunicazione a questo Ufficio della data di **messa a regime** della nuova riorganizzazione dello stabilimento;
- o) eeguire, nell'arco di venti giorni dalla data di messa a regime della nuova riorganizzazione dello stabilimento, una determinazione del particolato aerodisperso campionato dalle postazioni statiche ED1 ed ED2, riportate nella "Tabella riassuntiva delle emissioni";
- p) gli autocontrolli analitici successivi al primo ciclo di campionamenti saranno eseguiti con periodicità pari a mesi **dodici (12)**;
- q) comunicare alla Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Matera, competenti per territorio ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), i dati relativi alla misura delle emissioni riscontrati nel primo e nei successivi autocontrolli;
- r) **tali dati dovranno essere trasmessi con certificati firmati da chimico abilitato ed iscritto all'albo; saranno accettati "rapporti di prova" solo se (1) il soggetto che esegue il campionamento è il medesimo che cura la catena di custodia delle analisi, (2) se tale documento è corredato di un giudizio analitico e se (3) sia fatta esplicita dichiarazione al suo interno che quanto analizzato è conforme alle prescrizioni impartite dall'Ente Provincia di Matera e rappresentativo della durata del campionamento prescritto nelle condizioni lavorative di pieno regime;** non sussiste, infatti, un'automatica equivalenza tra "rapporti di prova" e "certificati d'analisi" sulla scorta delle sostanziali differenze rilevabili tra gli stessi in termini di contenuto, funzione e responsabilità assunta da chi li sottoscrive (CNC 057/12/cnc/fta del 27/01/2012). Poiché il rapporto di prova consiste esclusivamente e semplicemente nell'analisi del campione e nell'attestazione del risultato raggiunto, è necessario produrre la certificazione analitica, la quale richiede che un soggetto che assuma la responsabilità del campionamento e della preparazione del campione dovrà risponderne circa la rappresentatività, l'origine e la provenienza del campione prelevato;
- s) la data fissata per gli autocontrolli sulle emissioni polverulente diffuse con periodicità annuale dovrà essere comunicata almeno **15 giorni prima** alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
- t) annotare, nel corso dei prelievi, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto e posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario, i risultati delle misure;
- u) qualora i riscontri analitici della misura dell'inquinante prescritto superino i limiti di concentrazione indicati dalla *"Tabella riassuntiva delle emissioni"*, ne sarà data comunicazione immediata Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) ed al Comune di Matera (MT).

CAMPIONAMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA

- attenersi all'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. n° 152/06 per quanto attiene ai *"Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni"*;
- per la strategia di campionamento e l'aggiornamento dei criteri di valutazione delle fonti emissive si terranno presenti le indicazioni contenute nel Manuale UNICHIM n° 158/88;
- per la determinazione delle **polveri totali diffuse** si potrà applicare la norma NIOSH 0500 Issue 2 del 15/08/1994, modificandola per ottenere un volume di aria ambiente aspirata, analiticamente significativa;
- il monitoraggio con postazioni fisse ED1 ed ED2 dovrà essere eseguito in condizioni meteorologiche secche (stagione estiva);
- contestualmente al monitoraggio delle polveri eseguito con le postazioni ED1 ed ED2, dovranno essere riportati i principali dati meteorologici (pressione, temperatura, umidità relativa, direzione prevalente del vento e sua intensità) riferiti alla durata del campionamento.

Tabella riassuntiva delle emissioni

Ditta: GRIECO COSIMO DAMIANO S.r.l.

Localizzazione: Località La Padula - La Cupa del Comune di Bernalda (MT).

Tipo di attività: MESSA IN RISERVA (R13) E RECUPERO (R5) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.

SIGLA POSTAZIONE STATICA	FONTI EMISSIVE	UBICAZIONE	INQUINANTE	Valori limite Concentrazione in mg/Nm ³	Periodicità	NOTE
ED1	Attività di frantumazione, del materiale inerte.	≤ 4 metri postazione statica ubicata a non più di 4 metri dall'area di frantumazione (R5), durante la piena attività lavorativa	Polveri Totali diffuse	5	Annuale	Limite stabilito dalla U.E. con il D.Lgs. 66/2000 ed in seguito con Valore secondo il D.Lgs. 81/08 - art. 234, comma 3, applicato al campionamento di tipo statico (postazione fissa).
ED2	Area di deposito del materiale recuperato in attesa di attestazione di conformità (m ² 405) ed area di deposito EoW e prodotti ottenuti dall'attività di recupero (325 m ²).	Postazione statica ubicata in modo equidistante tra i cumuli (1) dell'area di deposito del materiale recuperato in attesa di attestazione di conformità e (2) dell'area di deposito EoW e prodotti ottenuti dall'attività di recupero, durante la piena attività lavorativa.				
DATI METEOROLOGICI	Fonti emissive monitorate ED1 ed ED2.	Nelle immediate vicinanze delle postazioni di misura ED1 ed ED2.	pressione, temperatura, umidità relativa, direzione prevalente del vento e sua intensità.	-	-	-

- con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del D.P.R. n. 59/2013 - **INQUINAMENTO ACUSTICO** -

- il Comune di Bernalda (MT) non è dotato di un Piano Comunale di Classificazione Acustica, pertanto, in attuazione del D.P.C.M. 14 Novembre 1997, art. 8 *"Norme transitorie"*, comma 1, i valori del *"limite assoluto di immissione sonora nell'ambiente esterno sono fissati dai limiti di accettabilità"* indicati nella tabella dell'art. 6, comma 1 del D.P.C.M. 01/03/1991;
- comunicare al Comune di Bernalda (MT) in quanto Ente competente ai sensi della Legge n. 447/1195, alla Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente ed all'ARPAB - Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, con almeno quindici giorni di anticipo, la data di esecuzione delle misure di controllo, che dovranno essere eseguite entro i successivi tre mesi dalla messa a regime. Le misure fonometriche andranno eseguite oltre che al confine aziendale anche presso i ricettori potenzialmente esposti, da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ai sensi del D.P.C.M. 01/03/1991 secondo le classi di destinazione d'uso che, dovrà predisporre relazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 01/03/1991, dove verranno trascritti i risultati delle misurazioni fonometriche effettuate. Copia di tale relazione dovrà essere inoltrata al Comune di Bernalda (MT), alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all'ARPAB - Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico;
- la Ditta, attraverso il T.C.A., dovrà successivamente provvedere a monitorare, in condizioni di pieno funzionamento dell'impianto, i livelli sonori emessi durante il funzionamento dell'impianto con periodicità quadriennale (e comunque ogni volta che intervengano modifiche nell'assetto impiantistico o nel ciclo produttivo tali da influire sulle emissioni acustiche) e predisporre la conseguente relazione d'impatto acustico che dovrà essere inoltrata al Comune di Bernalda (MT), alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'ARPAB - Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico ed all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana. Per le modifiche impiantistiche e/o nel ciclo produttivo occorrerà anche la presentazione di nuovo Documento Previsionale di Impatto Acustico (D.P.I.A.) al fine della loro preventiva autorizzazione;

- ove si dovessero rilevare superamenti dei livelli sonori, la Ditta provvederà a comunicarli tempestivamente al Comune di Bernalda (MT), alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all'ARPAB - Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, nonché a proporre al Comune ed alla stessa ARPAB le necessarie opere di mitigazione;
 - le date programmate per la verifica fonometrica dovranno essere comunicate al Comune di Bernalda (MT) competente per territorio, all'ARPAB - Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, alla Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente, con almeno quindici (15) giorni di anticipo, per eventuali controlli durante le rilevazioni;
 - gli esiti delle misurazioni dovranno essere comunicati alle medesime Autorità entro trenta (30) giorni dalla loro esecuzione;
 - i valori rilevati dovranno essere riportati su un documento redatto in conformità all'Allegato D del D.M. 16 Marzo 1998 che dovrà essere custodito presso gli Uffici della Ditta "GRIECO COSIMO DAMIANO S.r.l.", per essere esibito in occasione di eventuali controlli. Copia dello stesso documento dovrà essere inviata all'Autorità competente;
- Tutto ciò, fatte salve eventuali diverse e/o ulteriori determinazioni del Comune quale autorità competente ai sensi della Legge 447/1995 in materia di inquinamento acustico;

- con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 **comma 1, lettera g)** del D.P.R. n. 59/2013 - **GESTIONE RIFIUTI**

Tenuto conto del parere ARPAB - Ufficio Acqua riportato nella nota prot. G.0010704/2025 del 05/06/2025, si prescrive quanto segue:

Procedure accettazione rifiuti:

- la Ditta "GRIECO COSIMO DAMIANO S.r.l." dovrà gestire l'impianto, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente nel settore, in particolare della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), tenendo conto della responsabilità della gestione dei rifiuti, degli adempimenti per la tenuta dei registri di carico/scarico e trasporto rifiuti;
- la Ditta può esercire l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi nel rispetto delle norme tecniche indicate nel D.M. 05/02/1998 come modificato nel D.M. 05/04/2006 n. 186, e del D.M. 28/06/2024 n. 127 per i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato (End of Waste) rispettando le tipologie di rifiuti e le relative quantità massime riportate nella "**Tabella riepilogativa Gestione Rifiuti**" di cui all'**Allegato 1** al presente provvedimento in conformità al progetto approvato, con le modalità e nelle aree previste dalla relazione tecnica e nella **planimetria** allegata al progetto (di cui all'**Allegato 2** al presente provvedimento);
- la Ditta, al fine di accertare il rispetto delle caratteristiche dei rifiuti riportati nella "Tabella riepilogativa Gestione Rifiuti", deve verificare l'accettabilità dei rifiuti in ingresso prima della presa in carico mediante acquisizione del formulario di identificazione, verifica visiva e, per quantitativi di rifiuti maggiori di 10 mc, mediante acquisizione del certificato di caratterizzazione ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.M. 05/02/1998 (e s.m.i.), in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;
- le analisi di caratterizzazione dei rifiuti in ingresso di cui al punto precedente dovranno essere trasmesse a questo Ufficio Ambiente ogni 2 (due) anni e comunque ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di produzione degli stessi;
- la Ditta dovrà verificare, nell'apposita area di ricezione degli stessi, la conformità dei rifiuti in ingresso all'impianto, alle disposizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite nel D.M. 05/02/1998 (e s.m.i.), nonché nel presente provvedimento autorizzativo, (laddove necessario effettuando anche la caratterizzazione degli stessi a campione) e procedere alle operazioni di pesatura e registrazione;
- si dovranno effettuare controlli analitici sui rifiuti, qualora risulti necessario a seguito dell'analisi della documentazione e del controllo visivo e, comunque a campione almeno una volta all'anno;

Gestione attività:

- la Ditta dovrà rispettare, durante le operazioni di trattamento dei rifiuti, i principi generali richiamati dall'art. 1, comma 1 del D.M. 05/02/1998 (e s.m.i.) ed in particolare: non creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna, non causare inconvenienti da rumori e odori, non danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse;

- si dovrà prevedere idonea recinzione/barriera lungo tutto il perimetro dell'impianto, garantendone la manutenzione e l'efficienza nel tempo; inoltre si dovrà garantire la buona efficienza e manutenzione dei piazzali, della viabilità interna all'impianto, dei sistemi di convogliamento delle acque meteoriche e superficiali, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
- la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti dovranno rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, in conformità ai principi generali di cui all'art. 178, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente formato (con aggiornamento anche per tutti gli adempimenti previsti dai Regolamenti End of Waste di cui al D.M. 69/2018 ed al D.M. 127/2024) per gestire gli specifici rifiuti;
- l'impianto di trattamento, in particolare il settore di conferimento, messa in riserva, recupero e aree di movimentazione dei mezzi, dovrà essere dotato di:
 - ✓ pesa per misurare il quantitativo dei rifiuti,
 - ✓ adeguato sistema di canalizzazione delle acque meteoriche,
 - ✓ idonea pavimentazione;
- la Ditta dovrà trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale determinato dal D.M. n. 350/98 in ragione della classe di appartenenza, pena la sospensione dell'attività in caso di mancato versamento nei termini previsti, con importo riferito alle quantità dei rifiuti da stoccare nell'impianto in esame di cui al presente provvedimento (corrispondente alla Classe 3 del D.M. n. 350/98);
- ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al D.M. Ambiente 17 dicembre 2009;
- attenersi al disposto della circolare ministeriale n. 55/A/2 del 16 aprile 2018 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

Stoccaggio e movimentazione rifiuti:

- nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso (R13) da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e da quelle dedicate esclusivamente al deposito dei materiali recuperati (end of waste);
- lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;
- le aree di stoccaggio dei rifiuti, così come individuate nell'Allegato 2, devono essere delimitate ed organizzate in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto; ognuna di esse deve essere dotata di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante i codici EER;
- i rifiuti gestiti nell'impianto devono essere stoccati in cumuli di altezza massima 3 metri o in cassoni; essi devono essere avviati alle specifiche operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione, come previsto dall'art. 6, comma 5 del D.M. 05/02/1998;
- i rifiuti derivanti dall'attività che risultino o diventino non più commerciabili devono essere conferiti presso impianti di smaltimento autorizzati;
- i rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di smaltimento, dovranno essere gestiti sotto forma di deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni definite dall'art. 183, comma 1 lettera bb) del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) e non potranno rimanere stoccati in impianto per più di un anno;
- i quantitativi annuali da trattare delle tipologie di rifiuti (Rif. D.M. 05/02/1998 e D.M. n. 127/2024) di cui alla "Tabella riepilogativa Gestione Rifiuti" (Allegato 1 al presente provvedimento) sono limitati al trattamento del quantitativo giornaliero minore o uguale a dieci tonnellate. A tal proposito la Ditta dovrà riportare sul registro di carico e scarico dei rifiuti, ogni volta che viene svolta l'operazione di recupero (giornalmente), il quantitativo di rifiuti recuperati, le modalità di stoccaggio e l'area dedicata per ogni singola partita, in modo che siano chiaramente individuabili data e quantitativo del rifiuto recuperato;

End of Waste - Rifiuti da costruzione e demolizione:

- ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto del materiale proveniente dall'attività di recupero (R5) per la produzione di aggregato recuperato (End of Waste) la Ditta dovrà effettuare le operazioni di recupero (R5) dei rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale in ottemperanza a quanto prescritto nel D.M. 28 giugno 2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152/2006";

- i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale ammessi per la produzione di aggregato recuperato sono riportati nella Tabella 1 - Punto 1 e Punto 2 dell'Allegato 1 al D.M. n. 127/2024;
- ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. n. 127/2024 il produttore di aggregato recuperato dovrà produrre la dichiarazione di conformità in cui viene attestato il rispetto dei criteri di cui all'art. 3, comma 1 del suddetto D.M. che, deve essere redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. Tale dichiarazione dovrà essere inviata alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all'ARPAB entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto;
- l'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2 al D.M. n. 127/2024;
- il produttore di aggregato recuperato, eventualmente anche tramite l'accesso a procedure di accreditamento, si dota di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al D.M. n. 127/2024, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio (D.M. 127/2024 - Art. 6, comma 1). Entro i successivi 15 (quindici) giorni dalla data di conseguimento della Certificazione/Accreditamento, deve essere trasmessa alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana ed al Comune di Bernalda (MT);
- il produttore deve individuare un luogo dove conservare, per un anno dall'invio della dichiarazione di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. n. 127/2004, i campioni di aggregato recuperato prelevati, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 dello stesso D.M. 127/2024;
- durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati;
- in attesa dell'utilizzo da parte del produttore o dell'eventuale commercializzazione a terzi, l'aggregato recuperato sarà depositato e movimentato nell'impianto in cui è stato prodotto e nelle aree di deposito adibite allo scopo (come da Planimetria - Allegato 2 al presente provvedimento);

PIANO DI RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE

1. il Gestore dovrà evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale ed attenersi a quanto riportato nell'elaborato redatto secondo le indicazioni dell'allegato A1 alla D.G.R. n. 471/2011 e s.m.i. (indicazioni per la determinazione dei costi delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura degli impianti e ripristino dei siti) che dovrà essere presentato a questo Ufficio Ambiente entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo, per la sua validazione ed accettazione;
2. prima della fase di chiusura definitiva dell'attività, il Gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione dell'attività stessa, presentare alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'ARPAB, all'ASM ed al Comune di Matera, un piano di dismissione aggiornato del sito che contenga le fasi ed i tempi di attuazione;
3. il piano dovrà:
 - identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
 - programmare le attività di chiusura dell'impianto comprensive di cronoprogramma relativo allo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
 - identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
 - verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
 - indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento;

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 - 75100 Matera, ovvero a mezzo pec: ambiente@cert.provincia.matera.it

- 7) **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio del procedimento conclusivo da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 8) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 9) **di stabilire** che la Ditta "GRIECO COSIMO DAMIANO S.r.l." dovrà presentare a questo Ufficio, prima della scadenza dei 30 giorni assegnati a far data dal rilascio del provvedimento conclusivo del SUAP, un'appendice alla polizza fidejussoria rilasciata a fronte della Determinazione Dirigenziale n. 468 del 14/03/2024 e della sua rettifica rilasciata con D.D. n. 2300 del 20/12/2024 che, estenda la suddetta polizza fidejussoria alla data di scadenza della presente autorizzazione, maggiorata di due anni, con adeguamento della garanzia finanziaria all'introduzione dell'attività di recupero (R5) di rifiuti inerti rivalutata secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, ai quali andranno aggiunti i costi che dovranno essere stimati dalla Società proponente (piano di ripristino ambientale) relativi alle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, validato dall'Ufficio procedente, a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimenti o recupero di rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 471 del 08/04/2011, pena la sospensione dell'attività. L'importo determinato potrà essere ridotto del 40% se la Società è in possesso di certificazione ISO 14001 o Emas;
- 10) **la garanzia finanziaria** dovrà avere durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di due anni e sarà accettata in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 471 del 08/04/2011;
- 11) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 12) **di ricordare** che l'art. 26-bis del D.L. n. 113/2018, convertito nella Legge n. 132/2018, ha introdotto importanti obblighi in capo al Gestore degli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti in ordine sia alla predisposizione del Piano di Emergenza Interna (PEI) sia alle informazioni necessarie da trasmettere al Prefetto territorialmente competente per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterna (PEE).
Il Piano di Emergenza Interna deve:
 - a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo tale da minimizzare gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
 - b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
 - c) informare adeguatamente i lavoratori, i servizi di emergenza e le autorità competenti;
 - d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.Il Piano di Emergenza Interna deve essere trasmesso alla Prefettura territorialmente competente per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterna (PEE), utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
La Ditta "GRIECO COSIMO DAMIANO S.r.l." dovrà pertanto adempiere a quanto sopra esposto, provvedendo alla trasmissione del Piano di Emergenza Interna (PEI) alla Prefettura territorialmente competente ed inviando copia del PEI anche a questo Ufficio;
- 13) **di ribadire** che la Ditta "GRIECO COSIMO DAMIANO S.r.l." è tenuta annualmente, ai sensi della D.G.R. n. 1163 del 03/11/2017, all'inserimento nell'applicativo "Sistema O.R.So. - Osservatorio Rifiuti Sovraregionale" dei dati di gestione dei rifiuti riferiti all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, rammentando che la scadenza per il completamento e la convalida dei dati richiesti, relativa all'anno precedente, è fissata al 30 Aprile di ogni anno;
- 14) **di ricordare** che la Ditta "GRIECO COSIMO DAMIANO S.r.l." dovrà iscriversi al Sistema RENTRI (Registro Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) per l'utilizzo dei nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e FIR, secondo quanto previsto dal D.M. 4 Aprile 2023, n. 59 - *Regolamento recante: "Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità di rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;

- 15) di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 16) di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 17) che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 18) di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 19) di stabilire** che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
- 20) di dare inoltre atto** che la presente Determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO 6
DR. ENRICO LUIGI DE CAPUA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 1153 del 21-07-2025, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per giorni consecutivi dal al num. del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE
Dr. Enrico Luigi De Capua
